



**PROVINCIA DI VERONA**



**COMUNE DI VALEGGIO SUL  
MINCIO**

### **ACCORDO DI PROGRAMMA**

tra la Provincia di Verona e il Comune di Valeggio sul Mincio

per apportate variazioni all'accordo di programma sottoscritto in data 30 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90.

FRA

- il Comune di Valeggio Sul Mincio, di seguito denominato "Comune", C.F. 00346630239, rappresentato dal Sindaco pro tempore Alessandro Gardoni,
- e
- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premesso che:

- nel corso del 2019 era stato pubblicato un avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni (protocollo provinciale 37617 del 8 luglio 2019) al fine di promuovere congiuntamente con la Provincia accordi di programma relativi a contributi straordinari destinati a opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale e provinciale;
- a seguito di tale iniziativa, in data 30 dicembre 2019 era stato sottoscritto l'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Valeggio sul Mincio per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "minirotatoria e nuovo collegamento con la pista ciclabile in località Borghetto" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa;
- la Provincia di Verona, con determinazione dirigenziale 4058 del 24 dicembre 2019, aveva impegnato il contributo di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) nell'esercizio 2020, relativamente alla realizzazione dell'opera pubblica, oggetto della compartecipazione finanziaria, e alle condizioni di cui all'accordo;

premesso, altresì, che con nota protocollo del 2 febbraio 2022, provinciale 4978, il Comune di Valeggio sul Mincio ha presentato istanza di maggiorazione del contributo per l'incremento del costo dell'opera, dovuto anche al recepimento nel progetto delle prescrizioni tecniche provinciali e precisamente nella suddetta nota è stato richiesto il cofinanziamento di ulteriori euro 39.000,00 per un contributo complessivo di euro 159.000,00;

dato atto che con deliberazione del Presidente 146 del 1 dicembre 2022 è stata approvata l'integrazione all'accordo di programma per l'erogazione del contributo integrativo a titolo di cofinanziamento della spesa;

considerato che la variazione oggetto dell'originario accordo è coerente con le stesse finalità richieste per l'ammissione alla procedura originaria, e al relativo contributo, e precisamente quello di risolvere punti critici e migliorare la sicurezza della viabilità, con interventi di sicurezza sulle strade provinciali;

si stipula e si conviene quanto segue:

#### Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma che modifica l'accordo sottoscritto il 30 dicembre 2019.

#### Articolo 2

(Modificazioni dell'accordo di programma sottoscritto il 30 dicembre 2019)

1. All'accordo di programma sottoscritto in data 30 dicembre 2019 sono apportate le seguenti variazioni:

1.1 L'articolo 2, nei commi 3, 4, 5, viene sostituito dal seguente:

3. Il quadro economico di spesa ammissibile per la realizzazione dell'opera è di euro 265.000,00.

4. La spesa cofinanziabile da parte della "Provincia", determinata come differenza tra il quadro economico di spesa e gli eventuali contributi di soggetti pubblici diversi dal "Comune" e dalla "Provincia", è di euro 265.000,00.

5. La "Provincia" assegna al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 159.000,00 (euro centocinquantanovemila/00) per la realizzazione della suddetta opera, pari al 60% sulla spesa cofinanziabile.

1.2 L'articolo 4, nei commi 2 e 3, viene sostituito dal seguente:

2. La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 159.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1 (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque denominati, da enti pubblici o soggetti privati).

3. La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro 159.000,00 al "Comune":

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla "Provincia" del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

2. Restano invariati tutti gli altri articoli dell'accordo sottoscritto il 30 dicembre 2019.

#### Articolo 3

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Valeggio sul Mincio  
Alessandro Gardoni,

Per la Provincia di Verona  
Il Presidente Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.